

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ATTO ALLEGATO AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.28 DEL.31.03.99

IL VICE SEGRETARIO
(Pica Dott. Alessandro)

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina gli Istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, con lo scopo di rendere più efficace e trasparente l'azione dell'Amministrazione Comunale in campo tributario.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del D.Lgs. 19.6.1997, n.218, in quanto compatibili.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.
2. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

ART.3 - COMPETENZE

1. Compete al Funzionario Responsabile per la gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, oltre agli elementi promotori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall'ammissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA NELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il Funzionario responsabile, per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, prima di notificare l'avviso di accertamento, trasmette al contribuente un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Non si intende come invito di adesione all'accertamento, la richiesta di chiarimenti, l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

ART. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, incarta libera, a mezzo di raccomandata A.R. o consegnandola direttamente all'ufficio Comunale che rilascia ricevuta, indicando tutti i dati personali compresi il

codice fiscale ed il proprio recapito telefonico. Devono essere presentate istanze separate per ogni atto di imposizione notificato. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio Tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare con esito negativo.

2. L'imputazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, purché rientri nell'ambito di applicazione ai sensi de 11 ' arto 2, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

ART. 7 - EFFETTI DELL' INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativ'o del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compi lato dall'incaricato del procedimento.

ART. 8 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ART. 9 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme--dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Per i tributi riscossi a mezzo ruolo l'importo verrà iscritto in un ruolo emesso in un unica rata.

4. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

5. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire due milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, un numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge, ovvero dal Regolamento Comunale per la gestione del tributo.

ART.10 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART.11 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Si applicano anche ai tributi comunali le disposizioni di cui all' art .14 del D. Lgs. 218/97 in tema di conciliazione giudiziale.
2. La conciliazione può avvenire purché la controversia sia incardinata nel primo grado di giudizio non oltre i seguenti momenti:
 - conciliazione in udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla Commissione Tributaria provinciale;
 - conciliazione fuori udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato in una proposta del Comune, cui il contribuente abbia già aderito, depositata presso la Commissione adita prima della trattazione.

ART.12 - FORMA E CONTENUTO DELL'ACCORDO

1. La conciliazione ha carattere transattivo. I provvedimenti (contenenti l'indicazione delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi) che ne attestano la conclusione sono:
 - il processo verbale, emanato dalla Commissione in caso di conciliazione in udienza;
 - il decreto emesso dal Presidente della Commissione in caso di conciliazione preconcordata tra l'ente ed il contribuente.

ART .13 - PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione giudiziale si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale o di comunicazione del Decreto Presidenziale, dell'intero importo dovuto.
2. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il Decreto Presidenziale di estinzione.

ART.14 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. Nel caso di omessa impugnazione dell'accertamento le sanzioni sono ridotte ad un quarto.
2. Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune, nonché le sanzioni per omesso, parziale o ritardato pagamento dei tributi dovuti.
3. Nel caso di avvenuta conciliazione giudiziale le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili

in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

4. Le loro misure comunque non possono essere inferiori rispettivamente ad un quarto ed ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi di ciascun tributo.

ART. 15 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

PAIa!! File REGOLAMENTO/ADESIONE

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

**ATTO APPROVATO CON DEL.NE C.C. N. 28 DEL 31.3.99,
COME MODIFICATO CON DEL.NE C.C. N. 62 DEL 28.7.99,
ESECUTIVA IN DATA 5.8.99**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARRINI DOTT. GIORGIO**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del regolamento
Articolo 2: Entrate tributarie
Articolo 3: Regolamenti specifici
Articolo 4: Agevolazioni tributarie
Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione
Articolo 7: I soggetti responsabili della gestione

Capo 2° : DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria
Articolo 9: Attività di controllo
Articolo 10: Rapporti con il contribuente
Articolo 12: Diritto di interpello

Capo 3° : PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 : Avviso di accertamento
Articolo 13 : Notificazione

Capo 4° :CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14 : Contenzioso
Articolo 15 : L'autotutela
Articolo 16 : Accertamento con adesione

TITOLO III:RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17 : Riscossione
Articolo 18 : Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 19 : Rimborsi
Articolo 20 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV :SANZIONI

Articolo 21 : Criteri di graduazione
Articolo 22 : Adempimento spontaneo tardivo
Articolo 23 : Cause di non punibilità.

Titolo v :NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 24 : Disposizioni transitorie
Articolo 25 : Norme finali

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

k_

Articolo 2 : Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base alla legge futura.

Articolo 3 : Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

1. A decorrere dal 10 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e quelle comprese nell'apposito Albo Comunale sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa non soggetta ad autenticazione. Qualora i fatti, stati o qualità personali di cui sopra siano certificabili presso altro soggetto pubblico, il Comune richiede a quest'ultimo la necessaria documentazione entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 5 : Aliquote e Tariffe

1. Al Consiglio comunale compete la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge ai sensi dell'art.32 lett.g) della legge 142/90.
2. All'adeguamento della misura delle aliquote e delle tariffe mediante semplice procedimento contabile, provvede il Consiglio, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO IO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità di quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune deve procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici; tali soggetti sono obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 7: I soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al Funzionario Responsabile.
2. Qualora si deliberi di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 c.5 letto B) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei Tributi, i suddetti soggetti devono intendersi Responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 : Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell' obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell' invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 : Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. La Giunta Comunale predispone annualmente il programma delle attività di controllo (anche a campione) relativamente ai singoli tributi che deve tenere conto delle scadenze di legge.

Articolo 10 : Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarli negli adempimenti di legge. Il contribuente può in ogni momento rivolgersi all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda consentendogli di ridefinire la ,sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto che egli produce.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

3. Il Difensore Civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Articolo 11 : Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente,5' fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 : Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento.
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo,
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 13 : Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 14 - CONTENZIOSO

1. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo del suo Delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di proseguire nel contenzioso.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal Suo delegato.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile.

4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15 : L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 16 : Accertamento con adesione e Conciliazione Giudiziale

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato da apposito regolamento comunale, allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17 : Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie possono essere definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 N. 43.

Articolo 18 : Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali; lo stesso beneficio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale a soggetti in particolari situazioni di disagio economico secondo le vigenti disposizioni regolamentari in materia.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 19 : Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla legge o dai Regolamenti dei singoli tributi.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

Articolo 20: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare dell'imposta complessiva non superi lire 20.000.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Titolo IV : SANZIONI

Articolo 21 : Criteri di graduazione

1. Fermo restando i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:

- A) omesso, tardivo, insufficiente pagamento:
misura sanzionatoria fissa del 30% calcolata sull'ammontare del tributo.
- B) omissione totale di pagamento e dichiarazione:
 - BI) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
 - B2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria in relazione al danno economico dell'ente è determinata fino al massimo di legge;
 - B3) se accertata dall'ufficio, e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge.
- C) infedele dichiarazione:
 - C1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
 - C2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria in relazione al danno economico dell'ente, è determinata fino al massimo di legge;
 - C3) se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge.
- D) recidiva :
la misura sanzionatoria, prevista per le varie fattispecie, è aumentata fino alla metà.
- E) omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo:
 - E1) per la mancata presentazione della denuncia la misura sanzionatoria è quella intermedia;
 - E2) per la mancata risposta a questionari o a inviti, la misura sanzionatoria è quella minima.

2. Spetta al Funzionario responsabile del Servizio Tributi graduare, all'interno delle misure minime e massime, specifiche violazioni di natura tributaria, nel rispetto dei criteri fissati nel comma precedente. Competono altresì al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, tenendo presenti i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

Articolo 22 : Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per usufruire del ravvedimento ma prima che la violazione sia stata contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Articolo 23 : Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risaltante.

TITOLO V : NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 : Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 12 del presente Regolamento si applicano anche gli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 25 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo pretorio ed ha effetto dal 1° gennaio 1999.

4. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi con propria determinazione aggiorna il contenuto dei diversi Regolamenti qualora norme Legislative emanate successivamente rispetto all'adozione degli st_ssi apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

5. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel Piano di adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione.